



COMUNE
DI
CANOBBIO

MESSAGGIO MUNICIPALE NO. 926
(del 15 ottobre 2018)

**CONCERNENTE IL NUOVO REGOLAMENTO COMUNALE
PER LA GESTIONE DEI RIFIUTI**

Al
Consiglio comunale

C a n o b b i o

Gentile signora Presidente,
Gentili signore, egregi signori Consiglieri comunali,

con il presente messaggio vi sottoponiamo, per esame e approvazione, il nuovo regolamento per il servizio raccolta rifiuti, a seguito dell'entrata in vigore delle modifiche alla Legge cantonale di applicazione della legge federale sulla protezione dell'ambiente (LALPAmp).

PREMESSA – UN NUOVO QUADRO LEGISLATIVO

L'esito della votazione cantonale del 21 maggio 2017, che ha approvato la modifica parziale della Legge cantonale di applicazione della legge federale sulla protezione dell'ambiente (LALPAmb), votata dal Gran Consiglio l'8 novembre 2016, ha introdotto l'obbligo per tutti i Comuni della copertura delle spese di raccolta e smaltimento dei rifiuti. Le nuove disposizioni prevedono una tassa base, che copre i costi di raccolta ed i costi fissi, ed una tassa sul quantitativo, prelevata mediante la vendita dei sacchi della spazzatura, il cui obiettivo è di coprire i costi di smaltimento (art. 18 cpv. 2 LALPAmb).

Le nuove norme prevedono che il Comune disponga di una certa autonomia per la fissazione della tassa base (art. 16 cpv. 4 e cpv. 5 e art. 18a cpv. 6 LALPAmb), mentre il prezzo del sacco deve essere sempre fissato dal Municipio mediante Ordinanza entro i limiti della forchetta indicata dal Consiglio di Stato (art. 18b cpv. 3 LALPAmb). Il Consiglio di Stato ha fissato la forchetta di riferimento per il prezzo del sacco da 35 litri tra franchi 1,10 e franchi 1,30. Il relativo tariffario viene pubblicato dal Consiglio di Stato, il quale, in base all'art. 24 cpv. 2 della Legge concernente l'istituzione dell'azienda cantonale dei rifiuti del 24 marzo 2004 (LACR), è già tenuto a fissare annualmente la tassa di smaltimento applicabile dall'ACR. Inoltre è data facoltà ai Comuni di prevedere il diritto per alcune categorie di utenti di ricevere un adeguato numero di sacchi - diritto peraltro già previsto nel nostro regolamento in vigore - (art. 18b cpv. 4 LALPAmb), così come prevedere delle tasse causali specifiche su alcune categorie di rifiuti (art. 18c cpv. 1 LALPAmb). Infine la modifica parziale della legge ha introdotto i principi della contabilità analitica (art. 18 cpv. 1 LALPAmb) e della copertura dei costi del 100% del costo servizio di raccolta e di smaltimento (art. 28 cpv. 2 LALPAmb).

In virtù di quanto sopra, il Consiglio di Stato, ha fissato il termine del 30 giugno 2019 per adattare i rispettivi Regolamenti comunali (art. 28 cpv. 1 LALPamb).

PREMESSA – LA REALTA' DI CANOBBIO

Il nostro Comune già nel 2006, a onor del vero uno dei pochi a livello cantonale e l'unico a livello di Distretto, aveva adottato un Regolamento che già allora prevedeva il principio della copertura delle spese di raccolta e smaltimento dei rifiuti, mediante l'introduzione di una tassa base per la copertura dei costi di raccolta e dei costi fissi e una tassa sul quantitativo, prelevata mediante la vendita dei sacchi della spazzatura.

I pilastri su cui si basava, si basa tuttora e si baserà anche in futuro il concetto di fondo, sono costituiti dall'incentivo ad una corretta e sistematica separazione dei rifiuti, dallo smaltimento rispettoso dell'ambiente, da un rapporto più diretto tra chi inquina e chi paga, nonché da una più corretta distribuzione dei costi derivanti dalla raccolta e dallo smaltimento dei rifiuti, tutto questo senza dimenticare una giusta componente sociale di distribuzione dei costi.

Ci permettiamo altresì attirare l'attenzione sul fatto che la tutela ambientale del nostro territorio deve essere vista da tutti come un elemento imprescindibile della vita quotidiana e come un compito primario della comunità, in quanto il patrimonio ambientale costituisce un bene dell'intera collettività, il quale va costantemente salvaguardato affinché anche in futuro possano essere garantite all'umanità, le risorse per condurre un'esistenza all'insegna dell'armonia con l'ambiente.

L'esperienza sinora fatta in questi ultimi dodici anni, ci fa affermare senza ombra di dubbio che all'epoca il nostro Comune era sulla giusta strada, infatti il sistema della tassa mista applicato in questi numerosi anni, ha dato buona prova di sé e non ha dato adito a reclami o procedure ricorsuali.

Con questo nuovo Regolamento, si chiede al cittadino oggi come dodici anni orsono, di continuare sulla strada del cambio di mentalità messo in atto con l'introduzione del precedente Regolamento, nei confronti della tematica dello smaltimento dei rifiuti.

Anche le cifre riguardanti i costi per la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti RSU, ci hanno dato ragione dall'introduzione nel 2006 della "tassa sul sacco", registrando sin dall'inizio una diminuzione degli stessi, come d'altronde si può evincere dalla seguente tabella:

Costi raccolta e smaltimento rifiuti 2003-2017

Anno	Raccolta RSU	Smaltimento RSU*	
2003	66'737.30	141'113.00	
2004	66'824.00	138'880.00	
2005	70'347.55	147'075.20	
2006	60'601.00	105'556.40	Introduzione tassa sul sacco il 01.07.2006
2007	57'623.10	72'680.80	
2008	59'551.25	84'380.00	
2009	48'477.40	59'770.70	
2010	48'277.65	35'343.60	
2011	45'323.95	38'236.05	
2012	45'820.60	33'885.10	

2013	46'257.05	34'310.05
2014	46'232.40	40'570.15
2015	46'232.40	38'623.20
2016	46'232.40	36'597.20
2017	46'232.40	41'591.45

*si riferisce alla fattura ACR.

Da notare che l'anno 2006 è stato un anno di transizione, in quanto la tassa sul sacco è stata introdotta a metà anno. Inoltre l'aumento dei costi di smaltimento dell'anno 2017, è probabilmente da imputare alla chiusura durante gli ultimi tre mesi dell'anno, dell'Ecocentro "Ganna".

Per completezza di informazione, aggiungiamo che ad inizio anno è stato istituito un gruppo di lavoro, nell'ambito del "tavolo di lavoro dei Sindaci della Collina Nord". Lo scopo di questo gruppo era quello di coordinare a livello dei dieci Comuni facenti parte della "Collina Nord", la gestione dei rifiuti, ivi compresa l'adozione di un Regolamento e di un tariffario unico. Il gruppo di lavoro ha portato alla condivisione di un unico Regolamento comunale per la gestione dei rifiuti, utile per creare le necessarie premesse per delle future collaborazioni a livello intercomunale.

COMMENTO AGLI ARTICOLI

Il testo di nuovo regolamento che andiamo a proporvi e che a onor del vero, non si distanzia molto da quello già in vigore, è composto da 21 articoli ed è stato elaborato in base alla guida per l'allestimento del Regolamento comunale sulla gestione dei rifiuti, messa a disposizione dei Comuni da parte del Dipartimento del Territorio, come pure in base alle ultime indicazioni giurisprudenziali concernenti il principio di causalità, nonché alle nuove normative a livello federale.

Qui di seguito riportiamo e commentiamo gli articoli più significativi:

Art. 2 Principi della gestione dei rifiuti

¹La gestione dei rifiuti deve essere orientata alla loro prevenzione, riduzione e valorizzazione. In particolare il Comune mira a ridurre l'impatto ambientale legato alla raccolta e allo smaltimento dei rifiuti, migliorando nel limite del possibile il bilancio ecologico ed energetico complessivo della filiera.

²Il Comune collabora su scala regionale con gli altri Comuni e promuove la ricerca di soluzioni sostenibili a livello locale per quanto concerne il riutilizzo, il riciclaggio e lo smaltimento dei rifiuti.

Commento:

In questo articolo sono ripresi i principi fondamentali fissati a livello federale e definiti nell'Ordinanza sulla prevenzione e lo smaltimento dei rifiuti del 4 dicembre 2015 (OPSR).

La collaborazione tra i Comuni nello smaltimento dei rifiuti viene raccomandata in particolar modo per motivi di costi ed efficienza.

Art. 4 Definizioni

¹Sono rifiuti urbani i rifiuti che provengono dalle economie domestiche nonché quelli che provengono da imprese con meno di 250 posti di lavoro a tempo pieno aventi una composizione analoga ai primi in termini di sostanze contenute e di proporzioni quantitative. In particolare sono considerati tali:

- a) i rifiuti solidi urbani, ovvero i rifiuti urbani combustibili le cui singole componenti non sono riciclabili;
- b) i rifiuti solidi urbani ingombranti, ovvero i rifiuti solidi urbani che per le loro dimensioni o peso non possono essere collocati negli imballaggi autorizzati;
- c) le raccolte separate, ovvero i rifiuti urbani destinati in parte o completamente al riutilizzo, al riciclaggio o ad un trattamento speciale.

²I rifiuti industriali o aziendali sono quelli che provengono dalle imprese (industria, artigianato, servizi, commercio, agricoltura e selvicoltura) che, per la loro composizione e quantitativo, non possono essere considerati rifiuti urbani.

³Sono rifiuti speciali (rs) e rifiuti soggetti a controllo (rc) i rifiuti designati come tali dall'Ordinanza sul traffico di rifiuti del 22 giugno 2005 (OTRif) e dall'Ordinanza del DATEC sulle liste per il traffico di rifiuti del 18 ottobre 2005 (OLTRif).

Commento:

La norma proposta riprende le definizioni contenute nell'OPSR, nell'OTRif e nell'OLTRif.

Art. 5 Obblighi dei detentori di rifiuti

¹I rifiuti solidi urbani e i rifiuti solidi urbani ingombranti devono essere consegnati al servizio di raccolta comunale e/o presso i punti/centri di raccolta, secondo le modalità stabilite dal Municipio.

²Le raccolte separate che non possono essere riconsegnate direttamente presso i punti di vendita, vanno consegnate ai punti/centri di raccolta o ai servizi di raccolta designati dal Municipio. Le raccolte separate non possono essere mescolate tra di loro o con altri rifiuti.

³I privati possono provvedere al compostaggio decentralizzato dei loro scarti vegetali. Gli scarti vegetali non compostati in questo modo devono essere consegnati ai punti/centri di raccolta o ai servizi di raccolta secondo quanto stabilito tramite ordinanza.

⁴I rifiuti industriali e aziendali devono essere smaltiti dai detentori, a loro spese, secondo le prescrizioni federali e cantonali vigenti.

⁵I rifiuti speciali e i rifiuti soggetti a controllo non raccolti dal servizio comunale vanno smaltiti, a spese del detentore, secondo le prescrizioni federali e cantonali vigenti.

⁶Tutti i detentori di rifiuti devono fornire all'autorità le informazioni che vengono loro richieste sulla tipologia e la quantità di rifiuti prodotti così come sulle modalità di smaltimento.

Commento:

Anche se il compostaggio decentralizzato (privato) non è obbligatorio, la norma del cpv. 3 mira ad incentivare questa modalità di smaltimento. Per scarti vegetali si intendono legname proveniente dal taglio alberi e dal giardinaggio, foglie, paglia e erba.

Art. 6 Eccezioni e modalità particolari di consegna

¹In casi eccezionali il Municipio può dispensare il detentore dall'obbligo di consegna dei rifiuti al servizio comunale. Questa dispensa può avere una durata massima di un anno e può essere rinnovata.

²Chiunque crea disagi di qualsiasi natura al servizio di raccolta o produca rifiuti urbani in quantità significativamente maggiore rispetto alla media delle economie domestiche può essere obbligato dal Municipio a far capo ai servizi di raccolta rispettando specifiche disposizioni tecniche oppure a smaltire i propri rifiuti direttamente presso un'impresa di smaltimento autorizzata.

In tal senso è in particolare obbligatoria la consegna di scarti vegetali da parte di ditte del ramo ad un centro di smaltimento autorizzato.

³Eccezionalmente e in casi debitamente motivati il Municipio può rifiutare la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti mediante il proprio servizio e obbligare il detentore a provvedervi autonomamente secondo le prescrizioni vigenti.

Commento:

Nell'ordinanza d'applicazione verranno chiarite, le indicazioni generiche che possono dare adito a diverse interpretazioni. In particolare verranno specificati (ev. con esempi concreti) i casi eccezionali, i quantitativi soglia riferiti a "significativamente maggiore rispetto alla media delle economie domestiche", la definizione di "disagi di qualsiasi natura" nonché i casi eccezionali di cui al cpv. 3. Nella decisione di dispensa di cui al cpv. 1 il Municipio può pure prevedere l'esonero, parziale o totale, della tassa base di cui all'art. 15.

Art. 7 Divieti

Riservate le disposizioni federali e cantonali in materia, è segnatamente vietato:

- a) immettere rifiuti, anche triturati o diluiti, nelle canalizzazioni;
- b) abbandonare su terreno pubblico o privato rifiuti di ogni natura (littering);
- c) depositare rifiuti aggiuntivi qualora i contenitori o i punti di raccolta siano pieni (in questi casi l'utente deve portare i rifiuti in altri punti/centri di raccolta con disponibilità residua o posticiparne la consegna);
- d) l'incenerimento di rifiuti all'aperto o in caminetti e stufe;
- e) consegnare ai punti/centri di raccolta rifiuti organici di cucina e neofite invasive ai sensi dell'Allegato 2 OEDA.

Commento:

Lettera e): il divieto di consegna relativo alle neofite invasive ai sensi dell'Allegato 2 OEDA è esteso anche al compostaggio decentralizzato (cfr. art. 5 cpv 3), mentre gli scarti organici di cucina possono essere compostati privatamente, salvo eccezioni, quali avanzi di cucina cotti misti, carne, pesce, formaggio, salse, minestre, ossa e gusci di molluschi (l'elenco non è esaustivo ma comprende i principali rifiuti organici che possono presentare problematiche varie quali problemi di compostazione, il richiamo di animali indesiderati, ecc.).

Art. 8 Raccolta dei rifiuti urbani

¹Il Municipio organizza il servizio di raccolta e i punti/centri di raccolta mediante ordinanza. Nella stessa esso stabilisce segnatamente:

- per quali rifiuti è previsto il servizio di raccolta e quali devono essere consegnati presso i punti/centri di raccolta;
- le modalità, il giro e la frequenza di raccolta dei rifiuti urbani.

²La raccolta è eseguita lungo le strade pubbliche ed eccezionalmente in quelle private, laddove puntualmente stabilito, tramite appositi imballaggi o contenitori secondo le indicazioni emanate dal Municipio.

³In casi particolari il Municipio può escludere determinate strade dal servizio di raccolta, obbligando gli utenti a provvedere secondo le disposizioni da esso stabilite.

Commento:

Nel cpv. 1 sono elencati unicamente gli elementi essenziali. Si avrà modo di precisare nell'ordinanza altri aspetti organizzativi del servizio di raccolta.

Cpv. 2 e 3: se per motivi legati alle caratteristiche della strada d'accesso, alle dimensioni dell'automezzo in dotazione per il servizio di raccolta oppure a dei problemi di viabilità per singole zone o proprietà che non risultassero raggiungibili, gli utenti interessati possono essere tenuti a depositare i rifiuti nel luogo più idoneo o vicino al percorso dell'automezzo di raccolta o presso i punti/centri di raccolta secondo le modalità fissate dal Municipio.

Art. 9 Utenti autorizzati

¹Riservati eventuali accordi con altri Comuni o enti nonché specifiche autorizzazioni per singoli casi, i servizi comunali e le infrastrutture di raccolta organizzati possono essere utilizzati unicamente dalle persone fisiche o giuridiche residenti o aventi sede nel Comune.

²I rifiuti che non sono prodotti sul territorio del Comune non possono essere raccolti e smaltiti tramite questi servizi.

Commento:

Oggetto di specifiche autorizzazioni possono essere ad esempio coloro che svolgono un lavoro per conto di una persona fisica o giuridica domiciliata o avente sede e che devono smaltire i rifiuti derivanti da determinate attività (es. giardinieri, imprese di trasloco, ecc.).

Art. 10 Imballaggi, contenitori e esposizione

¹I rifiuti solidi urbani e le raccolte separate possono essere consegnati unicamente negli imballaggi e nei contenitori adibiti alla raccolta.

²Il Municipio stabilisce, tramite ordinanza, gli imballaggi autorizzati, le modalità di consegna e il tipo di contenitori autorizzati.

³Per stabili abitativi con più di 20 appartamenti, complessi residenziali e/o commerciali, aziende artigianali e alberghi che producono un volume di rifiuti ingenti, il Municipio può ordinare la posa di appositi contenitori per le varie tipologie di rifiuti. L'acquisto dei contenitori e la relativa manutenzione è a carico del Comune.

⁴I cestini pubblici per i rifiuti servono esclusivamente per la raccolta occasionale di singoli rifiuti di piccole dimensioni e non possono essere utilizzati quali sostituti dei servizi di raccolta o dei punti/centri di raccolta.

Commento:

Per imballaggi si intende essenzialmente sacchi della spazzatura. In caso di tassa causale sul volume ci si riferisce ai sacchi ufficiali autorizzati (di solito con un colore specifico). Di principio i sacchi ufficiali devono essere disponibili da 17, 35, 60 e 110 litri. E' data la possibilità di utilizzare un'etichetta per contenitori da un determinato numero di litri, non pressati e solamente con autorizzazione speciale.

Art. 11 Rifiuti esclusi dalla raccolta

¹Sono escluse dal servizio di raccolta ordinario dei rifiuti urbani le seguenti tipologie di rifiuti:

- a) apparecchi elettrici ed elettronici e le loro componenti (televisori, radio, computer, aspirapolveri, frullatori, videogiochi, telefoni, stampanti, fotocopiatrici, toner, inchiostri, ecc.);
- b) apparecchi refrigeranti (frigoriferi, congelatori, ecc.);
- c) tubi e lampade fluorescenti, al neon e al mercurio;
- d) veicoli da rottamare e le loro componenti;
- e) rifiuti edili (materiale di sterro, di scavo e di demolizione);
- f) cadaveri e carcasse di animali, scarti di macelleria (pelli, ossa, budella, sangue, ecc.);
- g) sostanze auto-infiammabili, esplosive e radioattive;
- h) residui liquidi, fangosi e oleosi provenienti dai separatori di grassi e benzina;
- i) materiali inquinati da idrocarburi e prodotti chimici;
- j) polveri residue provenienti da impianti depurazione fumi;
- k) fanghi provenienti dalla vuotatura di fosse settiche, biologiche, pozzi neri, latrine, nonché il letame;
- l) pneumatici;
- m) scorie di industrie metallurgiche, fonderie e carpenterie;
- n) residui dei bagni di sviluppo fotografico, galvanici e zincatura;
- o) veleni;
- p) emulsioni e miscele bituminose;
- q) pesticidi, insetticidi, diserbanti e concimi;
- r) medicinali, termometri al mercurio, siringhe e rifiuti sanitari;
- s) carboni e scorie provenienti dalla pulizia di camini e caldaie.

²I rifiuti per i quali è disponibile una raccolta separata non possono essere mischiati e smaltiti assieme ai rifiuti solidi urbani ma devono essere consegnati presso i punti vendita o presso gli appositi punti/centri di raccolta.

³In caso di dubbio, prima di esporre o consegnare i rifiuti, l'utente deve informarsi sulle modalità di smaltimento presso il fornitore o consultare i servizi comunali e cantonali competenti.

Commento:

L'elenco non è esaustivo e comprende le principali categorie nelle quali si sono riscontrate delle richieste. L'esclusione è riferita alla raccolta ordinaria da parte del Comune. Per determinate categorie – v. art. 6 ROTR – va comunque data possibilità di consegna presso i centri di raccolta comunali.

Art. 12 Smaltimento dei rifiuti esclusi dal servizio di raccolta

¹I rifiuti esclusi dal servizio di raccolta comunale devono essere smaltiti da colui che li produce, a proprie spese, conformemente alle disposizioni delle normative cantonali e federali vigenti.

²Il detentore di questi rifiuti, se del caso, deve ottenere le necessarie autorizzazioni da parte dell'autorità competente.

³Il Municipio può organizzare la raccolta separata per modeste quantità di rifiuti esclusi dal normale servizio di raccolta.

Commento:

Cpv 3: nell'ordinanza d'applicazione dovranno essere stabiliti dei quantitativi soglia riferiti al termine "modeste quantità di rifiuti".

Art. 13 Sospensione del servizio

I servizi di raccolta dei rifiuti possono essere temporaneamente sospesi a causa di eventi di forza maggiore. I turni e le raccolte non saranno obbligatoriamente recuperati.

Commento:

Nell'ordinanza d'applicazione si dovranno specificare gli eventi di forza maggiore (es. nevicate, frane, ecc.)

Art. 14 Principio

¹Il Municipio stabilisce mediante ordinanza le tasse per la gestione dei rifiuti conformemente alle disposizioni federali e cantonali in materia.

²Esse si suddividono in tassa base (art. 15) e tassa sul quantitativo (art. 16).

³Il loro ammontare deve essere determinato in modo da ottenere mediamente una copertura dei costi del 100%, ritenuta la possibilità di dedurre, tramite accredito interno, i costi causati dalla produzione di rifiuti non imputabile ai cittadini.

⁴Il Municipio adegua periodicamente le tasse sulla base dei consuntivi e dei preventivi.

Cpv. 3: il grado di copertura dei costi deve essere in linea con l'art. 18 cpv 3 LALPAmb. La possibilità di dedurre costi tramite accredito interno deve essere limitata esclusivamente ai costi causati dalla produzione di rifiuti non imputabili a chi è assoggettato alla tassa (ad es. costi relativi rifiuti depositati nei cestini pubblici, ecc.).

Il grado di copertura dei costi di gestione dei rifiuti deve essere del 100%; sulla base dell'art. 28 cpv. 2 LALPAmb fintanto che tali costi non saranno registrati in un centro costo appositamente dedicato (v. Introduzione), esso può transitoriamente scendere sino ad un minimo del 70%.

Art. 15 Tassa base

¹La tassa base è destinata al finanziamento dei costi fissi di gestione e segnatamente:

- a) quelli amministrativi e del personale
- b) di informazione e sensibilizzazione
- c) di raccolta dei rifiuti solidi urbani e delle raccolte separate
- d) di investimento
- e) gli altri costi per i quali non è determinabile un nesso causale con i quantitativi di rifiuti prodotti.

²Sono assoggettate alla tassa base tutte le persone fisiche e giuridiche residenti o aventi sede nel Comune, comprese quelle proprietarie di residenze secondarie. L'assoggettamento è dato indipendentemente dalla frequenza o dall'intensità con le quali esse fruiscono dei servizi comunali.

³Mediante ordinanza il Municipio stabilisce in particolare le eventuali eccezioni all'assoggettamento, i casi di esenzione nonché l'ammontare della tassa base annua (IVA inclusa) entro i seguenti limiti:

- | | |
|---|--|
| a) economia domestica persona singola: | minimo Fr. 80.-- / massimo Fr. 140.-- |
| b) economia domestica formata da:
due o più persone: | minimo Fr. 120.-- / massimo Fr. 200.-- |

- c) persone giuridiche, altri utenti:
- | | |
|---------------------------|--|
| da 1 a 5 dipendenti: | minimo Fr. 150.-- / massimo Fr. 300.-- |
| da 6 a 10 dipendenti: | minimo Fr. 200.-- / massimo Fr. 400.-- |
| da 11 dipendenti e oltre: | minimo Fr. 300.-- / massimo Fr. 500.-- |

Per le persone giuridiche l'ammontare della tassa è determinato in funzione dell'attività svolta, delle categorie di rifiuti prodotti nonché della quantità stimata degli stessi.

Commento:

Come indicato nella Direttiva UFAM (sia nella versione del 2004 che nel relativo progetto di revisione) va privilegiato il sistema più semplice da gestire amministrativamente. In quest'ottica è quindi prudente prevedere il minor numero possibile di categorie, così da limitare le mutazioni e gli oneri amministrativi. Per le economie domestiche si possono delineare due opzioni:

- A. L'ammontare della tassa base è unico per tutte le economie domestiche, indipendentemente dal numero di componenti, comprese le residenze secondarie (*scelta privilegiata nella Direttiva UFAM*);
oppure
- B. L'ammontare della tassa è suddiviso in due categorie:
- I. Persona singola con un minimo e un massimo
 - II. Economia domestica formata da due o più persone con un minimo e un massimo

Nel nostro caso si è ritenuto di mantenere il sistema già in vigore e quindi si è optato per l'opzione B.

L'ammontare della tassa deve in ogni caso essere conforme al principio di equivalenza (v. sopra commento all'art. 14). Per le residenze secondarie esso deve di principio corrispondere a quello per le economie domestiche.

Per le persone giuridiche, anche in questo caso si è ritenuto di mantenere l'attuale sistema, ovvero un tariffario in base al numero dei dipendenti dell'azienda.

Art. 16 Tassa sul quantitativo

¹La tassa sul quantitativo è determinata in funzione del volume di rifiuti prodotti ed è destinata a finanziare i costi di smaltimento (esclusa la raccolta) dei rifiuti solidi urbani (RSU) combustibili non riciclabili contenuti nei sacchi ufficiali della spazzatura, compresi i costi di produzione e di distribuzione di questi ultimi (IVA inclusa).

²Essa è prelevata con la vendita dei sacchi ufficiali. Le modalità di vendita degli stessi sono stabilite dal Municipio mediante ordinanza.

³Il Municipio fissa l'ammontare della tassa sul quantitativo entro i limiti stabiliti dal Cantone.

⁴Alle persone con a carico dei bambini fino a 4 anni e/o con problemi di incontinenza (il Municipio si riserva la possibilità di richiedere un certificato medico) è fornito gratuitamente un adeguato numero di sacchi secondo le modalità stabilite dal Municipio.

Art. 17 Esigibilità

¹La tassa base è stabilita mediante decisione per anno civile. In caso di trasferimento di domicilio o sede, vendita o acquisto di proprietà, cessazione o inizio di un'attività nel corso dell'anno, la tassa base viene prelevata pro rata temporis.

²In generale tutte le tasse sono esigibili entro 30 giorni dalla data di fatturazione.

³Sulle tasse non pagate è computato un interesse di mora a partire dalla notifica della diffida di pagamento.

Commento:

L'interesse di mora, se non stabilito diversamente, è pari al 5% (art. 73 cpv. 1 CO).

CONCLUSIONI

Come accennato sopra la stesura di questo nuovo Regolamento è avvenuta sulla base dei cambiamenti legislativi introdotti a livello cantonale e approvati in votazione popolare il 21 maggio 2017.

Nel nostro caso si è trattato in sostanza di adeguare un regime legislativo già esistente da ben 12 anni!

Per questo motivo e per tutto quanto sopra esposto,

RISOLVERE

1. È approvato il nuovo Regolamento comunale per la gestione dei rifiuti (dall'art. 1, all'art. 21);
2. E' abrogato il precedente Regolamento comunale per la gestione dei rifiuti del 3 aprile 2006 e successive modifiche del 27 luglio 2009;
3. Il presente Regolamento entra in vigore con effetto retroattivo al 1° gennaio 2019, previa ratifica da parte della Sezione degli enti locali.


PER IL MUNICIPIO
Il Sindaco:
R. Lurati

Il Segretario:
F. Lurati


Allegato:

Progetto nuovo regolamento comunale per il servizio raccolta rifiuti

Per esame e rapporto:

Gestione	Edilizia	Petizioni
•		•